

# DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

## COMUNICATI UFFICIALI

N. 49/C

N. 50/C

N. 51/C

N. 52/C

N. 53/C

(2005/2006)

Riunioni del

13 aprile 2006

14 aprile 2006

20 aprile 2006

20 aprile 2006

21 aprile 2006

Sede Federale:

Via Gregorio Allegri, 14

00198 Roma

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 49/C – RIUNIONE DEL 13 APRILE 2006**

**1. APPELLO DELL' U.S. ALBA DURAZZANO SANT'AGATA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CERVINARA/ALBA DURAZZANO DEL 4.1.2006**  
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 72 del 2.3.2006).

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 72 del 2.3.2006, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania accoglieva il reclamo proposto dalla A.C. Cervinara in relazione all'impraticabilità del campo di gioco in occasione della gara del 4 gennaio precedente con la U.S. Alba Durazzano Sant'Agata. Annullava di conseguenza la punizione sportiva della perdita della gara di cui disponeva la ripetizione.

Rilevava la Commissione come il giudizio sulla impraticabilità del campo competesse in via esclusiva al direttore di gara e come non vi fossero ragioni, nel caso concreto, per ritenere che la A.C. Cervinara avesse dato luogo, con propria *responsabilità diretta*, alla impraticabilità rilevata dall'arbitro.

Avverso detta decisione proponeva appello la U.S. Alba Durazzano Sant'Agata che lamentava preliminarmente la violazione dell'art. 32 punto 6 C.G.S.. nella parte in cui prevede che *(i ricorrenti e) le controparti hanno diritto di essere sentite*. Faceva presente, invece, che, pure avendone fatto espressa richiesta nei termini prescritti, non era stata convocata dalla Commissione Disciplinare per la seduta del 4.1.2006; seduta nel corso della quale la Commissione stessa aveva esaminato e deciso il reclamo della A.C. Cervinara. Osservava nel merito che la Commissione aveva travisato il senso delle espressioni usate dall'arbitro nel referto, dal momento che dalla lettura dello stesso e dalle precisazioni successivamente fornite dall'arbitro emergeva chiaramente come si sarebbe potuto agevolmente avviare alla presenza di acqua sul terreno di gioco (su una superficie di soli 20 metri quadrati circa) se solo la società di casa avesse voluto. Chiedeva pertanto l'annullamento della decisione impugnata e la condanna della A.C. Cervinara alla punizione sportiva (inizialmente disposta dal Giudice Sportivo) della perdita della gara.

L'appello della U.S. Alba Durazzano Sant'Agata, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile e merita accoglimento.

Risulta testualmente dal referto di gara dell'arbitro: *La gara non si è disputata per impraticabilità del terreno di gioco. La zona che va dall'area di porta alla bandierina del calcio d'angolo e a salire per una ventina di metri lungo la fascia laterale si presentava allagata (a causa delle piogge dei giorni passati fino ad oggi). Nonostante ciò devo far presente che appena io e gli assistenti siamo arrivati al campo sportivo abbiamo chiesto alla società di casa di intervenire affinché si potesse ripristinare la situazione. Invano risultava il nostro sollecito in quanto nes-*

*suno della società di casa si preoccupava almeno di cercare una soluzione. Emerge in modo fin troppo evidente dalla lettura del referto appena richiamato che l'impraticabilità del terreno di gioco era, ad avviso del direttore di gara, assolutamente rimediabile, visto che vi erano le condizioni perché la situazione si potesse ripristinare. Va da sé che se l'ampiezza della zona del campo allagata ed altre circostanze di fatto non lo avessero consentito l'arbitro non avrebbe invitato la società di casa ad intervento alcuno, laddove è logico supporre che lo ha fatto nella persuasione che un intervento sarebbe bastato a rimediare all'inconveniente.*

Nel caso in esame l'arbitro non ha attestato, dunque, una situazione di impraticabilità assoluta del campo di gioco; ha evidenziato, al contrario, una impraticabilità del tutto contingente cui, con l'intervento del caso, si sarebbe potuto ovviare.

Se mai residuassero dubbi in ordine al pensiero dell'arbitro valgano i chiarimenti dallo stesso resi al Giudice Sportivo; chiarimenti del seguente tenore letterale: ... *sono giunto sul campo alle 13,20 ed ho notato subito che lo stesso terreno di gioco presentava una enorme pozzanghera che si estendeva dalla area di porta fino alla bandierina del calcio d'angolo e per tutta la linea laterale per una ventina di metri. Ho invitato il dirigente locale, il guardiano del campo ed il capitano a provvedere per eliminare l'acqua, spazzandola via, e tracciare le linee di demarcazione perimetrali e dell'area di rigore. Gli stessi mi rispondevano ... e non provvedevano ad eliminare l'inconveniente, senza neanche provare a spazzare l'acqua con attrezzi. Persistendo tale atteggiamento ho atteso l'orario di (?) gara ed alle due abbiamo fatto un sopralluogo sul terreno di gioco e il capitano locale seppure nuovamente invitato a far asciugare il terreno, non faceva provvedere in merito. Preciso che al momento non pioveva e fino all'ora in cui mi sono allontanato non è piovuto.*

Dalle affermazioni dell'arbitro emerge chiaramente, insomma, che la presenza di acqua in una zona limitata del terreno di gioco avrebbe potuto essere eliminata in modo abbastanza agevole e che la gara avrebbe potuto svolgersi regolarmente. Ciò non è avvenuto non perché la situazione fosse del tutto irrimediabile e perché dunque il campo non avrebbe potuto in alcun modo essere reso praticabile, ma soltanto perché nessuno tra i responsabili della società di casa, nonostante i reiterati inviti dell'arbitro, ha inteso fare alcunché.

Alla luce delle considerazioni fin qui esposte non par dubbio che la Commissione Disciplinare non ha valutato correttamente le emergenze del procedimento ed ha adottato una decisione priva di fondamento; decisione che va, di conseguenza, annullata.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dall'U.S. Alba Durazzano di Durazzano (Benevento), annulla l'impugnata delibera ed infligge all'A.C. Cervinara la sanzione della perdita della gara suindicata per 0 - 3. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**2. APPELLO DELL'U.S. CASARANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA SEGUITO GARA U.S. CASARANO/A.S.D. BARLETTA DEL 5.2.2006** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 36 del 2.3.2006)

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 36 del 2 marzo 2006 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia, chiamata a decidere in merito alla gara U.S. Casarano–A.S.D. Barletta del 5.2.2006, infliggeva alla U.S. Casarano la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica.

Avverso tale decisione preannunciava appello la società che tuttavia non dava seguito allo stesso, non inoltrando nelle modalità e nei termini prescritti i motivi dell'impugnazione.

Ne consegue, a norma dell'art. 29 punti 6, 9 e 13 C.G.S., l'inammissibilità dell'appello e l'incameramento della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.A.F., dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 29, commi 6 e 9, C.G.S., l'appello come innanzi proposto dall'U.S. Casarano di Casarano (Lecce) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**3. APPELLO DELL'A.S.D. CAVAGNOLO 03 AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE, RISPETTIVAMENTE, DELL'INIBIZIONE FINO AL 27.3.2006 AL SIG. RAMELLO ROBERTO E DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2007 AL CALCIATORE MORREALE RANDAZZO MASSIMO** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta – Com. Uff. n. 39 del 2.3.2006)

Avverso i provvedimenti delle sanzioni inflitte rispettivamente dell'inibizione fino al 27.3.2006 al Sig. Ramello Roberto e della squalifica fino al 30.6.2007 al calciatore Morreale Randazzo Massimo, di cui alla delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta pubblicata sul Com. Uff. n. 39 del 2 marzo 2006, proponeva appello avanti la C.A.F. la A.S.D. Cavagnolo 03.

Rileva la C.A.F. che il ricorso in epigrafe è stato inoltrato per via postale il 10 marzo 2006 oltre il termine di sette giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 32 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva.

Pertanto l'appello è inammissibile.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33.2 C.G.S., per tardività, l'appello come innanzi proposto dall' A.S.D. Cavagnolo 03 di Cavagnolo (Torino) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**4. RICORSO DELLA A.C. JUVE POGGIOMARINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. MARIA LA CARITÀ/JUVE POGGIOMARINO DEL 7.1.2006** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 74 del 9.3.2006)

Con atto del 4.4.2006, l'A.C. Juve Poggiomarino, proponeva ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania di cui al C.U. n. 74 del 9 marzo 2006, relativo alla gara Santa Maria La Carità – Juve

Poggiomarino, del 7.1.2006, con cui, confermando la decisione del Giudice Sportivo, si disponeva la ripetizione della gara.

A sostegno del ricorso, con cui sostanzialmente si richiedeva la sanzione della perdita della gara (0-3) a carico della società ospitante Santa Maria La Carità, la ricorrente lamentava in buona sostanza che la decisione assunta dall'arbitro di sospendere la gara era venutasi a verificare a seguito di gravi intemperanze dei calciatori del Santa Maria La Carità (l'arbitro riconosceva il n. 2 De Rosa Francesco), che avevano messo in serio dubbio l'incolumità dell'arbitro stesso.

La società ricorrente sosteneva la tesi secondo cui sarebbero prevalenti i motivi per cui è stato necessario sospendere la gara rispetto all'errore tecnico commesso dall'arbitro che ha comportato la decisione del Giudice Sportivo, confermata dalla Commissione Disciplinare, della ripetizione della gara.

Sentito dalla Commissione Disciplinare l'arbitro confermava quanto riportato sul referto di gara, ammettendo l'errore tecnico, peraltro implicitamente ammesso già nel supplemento di referto.

Il ricorso va respinto; l'errore tecnico commesso dall'arbitro, comunque da lui confermato, elide qualsiasi valenza tecnica della gara da quel momento in poi; non è ipotizzabile, pertanto, la sanzione della perdita della gara in quanto la stessa non è più valida dal momento dell'errore tecnico arbitrale, e le sanzioni disciplinari, peraltro adottate, non possono consistere nella perdita della gara, la cui irregolarità risaliva al precedente momento dell'errore tecnico.

La tassa reclamo va incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.C. Juve Poggiomarino di Poggiomarino (Napoli) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

#### **5. APPELLO DELL'A.S. REAL GRAVINA C.5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POL. ATLETICO CASSANO/REAL GRAVINA C.5 DEL 28.1.2006**

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 32 del 16.3.2006)

Con rituale e tempestivo atto, l'A.S. Real Gravina C5 ha proposto gravame avverso la decisione adottata dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia in merito alla gara Atletico Cassano – Real Gravina C5 del 28.1.2006 (v. C.U. n. 32 del 16 marzo 2006).

Osserva preliminarmente la C.A.F. che, avendo la società A.S. Real Gravina C5, in questa sede, riproposto le stesse motivazioni enunciate davanti alla Commissione Disciplinare, l'appello non può sottrarsi alla declaratoria di inammissibilità.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33.1 C.G.S., l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Real Gravina C.5 di Gravina in Puglia (Bari) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**6. APPELLO DELL'A.S. AKRAGAS CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO PER CINQUE GARE EFFETTIVE – CON OBBLIGO DELLA DISPUTA IN CAMPO NEUTRO E A PORTE CHIUSE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 114 del 30.3.2006)

Con ricorso datato 10.4.2006, l'A.S. Akragas Calcio ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 114 del 30 marzo 2006, in relazione alla gara di Coppa Italia Dilettanti Rosarno/Akragas del 15.3.2006, nella parte in cui era stata irrogata alla ricorrente la sanzione della squalifica del campo per cinque gare, con obbligo di disputarle in campo neutro ed a porte chiuse.

Si chiede, in esito ad una rivalutazione delle risultanze acquisite, in via principale l'irrogazione di una semplice ammenda e, in via subordinata, la riduzione della squalifica a due giornate, con eliminazione delle sanzioni accessorie relative.

Va in primo luogo ribadito che la sanzione irrogata corrisponde perfettamente, quanto a natura e forma, a quanto previsto al riguardo dalle norme applicabili, atteso il grave e reiterato compimento di fatti di violenza da parte dei sostenitori della società ricorrente.

Unico elemento che non risulta, in base alla ricostruzione contenuta nella decisione impugnata, del tutto chiarito è quello attinente al se nella specie vi sia stata o meno volontaria invasione di campo da parte di quegli stessi sostenitori, considerato anche l'incontestato degrado delle strutture dell'impianto della società ospitante, che potrebbe aver in qualche misura favorito o almeno non sufficientemente contenuto un deflusso forzoso, che poteva assumere l'aspetto (ma solo l'aspetto) di una invasione.

Considerato il clima venutosi a creare anche per il comportamento di un atleta del Rosarno in particolare, si ritiene che la decisione impugnata si sia basata su di un profilo almeno incerto e come tale non ascrivibile con assoluta pertinenza ad un fattore di volontà non coartata dei sostenitori dell'odierna ricorrente.

In questa situazione, ferma la gravità degli ulteriori comportamenti violenti, sicuramente ascrivibili ai predetti, appare conseguente ridurre a quattro gare effettive la squalifica del campo, da disputarsi a porte chiuse e in campo neutro.

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello proposto dall'A.S. Akragas Calcio di Agrigento, riduce la sanzione della squalifica del campo a quattro gare effettive – con obbligo della disputa in campo neutro e a porte chiuse. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**7. APPELLO DELL'A.S.D. S. STEFANO RENDE AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE, RISPETTIVAMENTE, DELL'INIBIZIONE FINO AL 30.4.2006 AL SIG. BARC CARMELO E DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.5.2006 AL CALCIATORE METALLO GIUSEPPE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 108 del 21.3.2006).

I motivi di “reclamo”presentati da un non identificato soggetto su carta intestata della società ricorrente sono irrituali, generici e non contengono i requisiti minimi prescritti dal Codice di Giustizia Sportiva.

L'appello è manifestamente inammissibile.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 29 comma 6 C.G.S., per genericità, l'appello come innanzi proposto dall'A.S.D. S. Stefano Rende di Rende (Cosenza) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**8. APPELLO DEL BOLZANO BOZEN 1996 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BOLZANO BOZEN 1996/BELLUNO DEL 5.2.2006** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 110 del 17.2.2006)

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 110 del 17 febbraio 2006 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale respingeva il reclamo proposto dal F.C. Bolzano-Bozen avverso la delibera con cui il Giudice Sportivo aveva inflitto al calciatore Ghione Matteo la squalifica per due gare effettive (Com. Uff. n. 104 dell'8 febbraio 2006).

Avverso tale decisione preannunziava appello la società che tuttavia non dava seguito allo stesso, non inoltrando nelle modalità e nei termini prescritti i motivi dell'impugnazione.

Ne consegue, a norma dell'art. 29 punti 6, 9 e 13 C.G.S., l'inammissibilità dell'appello e l'incameramento della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 29 commi 6 e 9 C.G.S., l'appello come innanzi proposto dal Bolzano Bozen 1996 e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**9. APPELLO DELLO S.C. REAL BARRAFRANCA 2000 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL BARRAFRANCA/REAL GELA DEL 2.4.2006** (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 38 del 6.4.2006)

Con ricorso datato 7.4.2006, lo Sport Club Real Barrafranca 2000 ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore Giovanile e Scolastico con cui era stato respinto il ricorso di esso club avverso la decisione di considerare validamente disputata la partita di ritorno del play-off del Campionato Giovanissimi contro l'A.S.Real Gela, malgrado la gara di andata fosse stata data vinta all'odierno ricorrente, a tavolino, per irregolarità nella lista dei giocatori avversaria, per 0-3.

A quanto è dato cogliere dall'invero non chiarissimo ricorso, la tesi del ricorrente è quella secondo cui, essendo stata la gara di andata decisa dal Giudice Sportivo, la gara di ritorno non avrebbe dovuto essere disputata, atteso che, si sostiene, nei

play-off del Campionato Giovanissimi varrebbe soltanto il risultato acquisito sul campo.

La tesi suesposta non può essere condivisa: le disposizioni federali relative ai play-off della categoria in argomento non dispongono in alcun modo che la sconfitta a tavolino non consenta lo svolgimento della gara di ritorno, ferma restando la valenza dello 0-3 inflitto in sede di reclamo; non si rinviene infatti al riguardo alcuna disposizione in tal senso né nel Com. Uff. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, né nel Com.Uff. n. 171/A (o 172 /A, che lo ha sostituito) della F.I.G.C., attinenti alla competizione de qua.

Poiché la gara di ritorno è stata regolarmente disputata e si è conclusa con il risultato di 0-4, a favore della A.S. Real Gela, ne consegue che quest'ultima è stata legittimamente ammessa al turno successivo, per il computo complessivo delle reti realizzate nelle due partite.

Il reclamo, pertanto, va rigettato, con conseguente incameramento della relativa tassa..

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dallo S.C. Real Barrafranca di Barrafranca (Enna) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**10. APPELLO DELLA S.S. SILANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SILANA / PROMOSPORT DEL 12.3.2006** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 114 del 4.4.2006)

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 114 del 3.4.2006, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria accoglieva il reclamo proposto dalla A.S. Promo Sport Calcio avverso la decisione con cui il Giudice Sportivo le aveva inflitto la sanzione sportiva della perdita della gara Silana-Promo Sport Calcio del 12.3.2006 (Com. Uff. n. 109 del 22 marzo 2006).

Osservava la Commissione che la mancata presentazione della soc. Promo Sport per la disputa della gara contro la soc. Silana era stata determinata da forza maggiore, ed esattamente all'abbondante nevicata e da un successivo incidente d'auto che, alla luce delle note dell'ANAS in data 16 e 24.3.2006 ed in data alla mano - aveva reso non transitabile la strada statale n. 107.

Avverso tale decisione proponeva appello la S.S. Silana che rilevava come la squadra della A.S. Promo Sport avrebbe potuto raggiungere il luogo di svolgimento della gara se solo avesse fatto uso delle normali (e consigliate, dai bollettini ANAS) catene. Chiedeva pertanto l'annullamento della decisione impugnata ed il ripristino dell'originaria decisione del Giudice Sportivo.

L'appello della S.S. Silana non è ammissibile.

A prescindere dalla fondatezza o meno delle ragioni fatte valere dalla società occorre rilevare che per effetto di quanto previsto dall'art. 55 delle N.O.I.F. le decisioni delle Commissioni Disciplinari in tema di mancata partecipazione alla gara per causa di forza maggiore sono assunte in seconda ed *ultima* istanza, come dire che non sono impugnabili innanzi a questa Commissione d'Appello.



Ne discende, pertanto e come già detto, che l'appello proposto deve essere dichiarato inammissibile.

Per questi motivi la C.A.F dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 55.2 N.O.I.F., l'appello come innanzi proposto dalla S.S. Silana di San Giovanni in Fiore (Cosenza) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 50/C – RIUNIONE DEL 14 APRILE 2006**

**1. APPELLO DEL G.S. C.R. PRO SCICLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA  
ATLETICO CALCIO A 5/PRO SCICLI DELL'8.4.2006** (Delibera della  
Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n.  
588 del 12.4.2006)

Il G.S. C.R. Pro Scicli proponeva appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque con la quale veniva respinto il ricorso avverso l'esito della gara Atletico Calcio a 5/Pro Scicli dell'8.4.2006. La ricorrente assumeva la irregolarità della partecipazione alla gara dei calciatori Rivas Dominguez Antonio, Larrea Digno Daniel e Nunez Avalos Feliciano. In realtà dagli accertamenti compiuti, in sede di prima istanza, presso il competente Ufficio Tesseramento, i calciatori in questione risultavano tutti regolarmente tesserati in qualità di "dilettanti italiani (status 3)".

Ad ogni buon conto, in ipotesi fondata sui motivi denunciati dalla reclamante, l'eventuale revoca dei tesseramenti in questione (accertamento della falsità delle relative carte di identità) non comporterebbe la sanzione sportiva della perdita della gara, in quanto l'efficacia retroattiva di detta revoca, non risulta contemplata dalla fattispecie normativa di cui all'art. 42 lett. a) ultima parte delle N.O.I.F.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal G.S. C.R. Pro Scicli di Scicli (Ragusa) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 51/C – RIUNIONE DEL 20 APRILE 2006**

**1. APPELLO DEL F.C. ANDICE PIOTTELLESE AVVERSO DECISIONI MERITO  
GARA BELLUSCO C.G. / ANDICE PIOTTELLESE DEL 5.2.2006** (Delibera  
della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com.  
Uff. n. 36 del 16.3.2006)

Il F.C. Andice Pioltellese proponeva ricorso a questa Commissione avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia del 16 marzo 2006 che aveva annullato la delibera del Giudice Sportivo del 16 febbraio 2006 che aveva sanzionato la Società U.S. C.G. Bellusco con la perdita della gara per 0-3 a favore del F.C. Andice Pioltellese.

Il ricorrente si doleva della decisione della Commissione Disciplinare che avendo annullato la delibera del Giudice Sportivo che aveva sanzionato, come sopra detto, con la perdita della partita in danno della U.S. C.G. Bellusco per non aver liberato il campo dalla neve in precedenza abbondantemente caduta, aveva disposto il differimento della gara.

Ritiene il ricorrente che la suddetta decisione debba essere riformata in quanto pone a base della sua motivazione non il mancato spalamento della neve caduta, certamente addebitabile alla squadra ospitante, ma alla presenza di ghiaccio dovuto alle note rigide condizioni atmosferiche nei mesi di gennaio-febbraio dell'anno in corso.

Ritiene questa Commissione che il reclamo vada respinto in quanto, come esattamente affermato dalla Commissione Disciplinare tali condizioni atmosferiche (divenute fatto notorio) hanno in realtà impedito lo svolgimento della gara che non si è potuta disputare non tanto per la presenza di neve non rimossa, quanto per il fatto certo del campo ghiacciato.

Del resto il referto arbitrale che parla di “strati di neve ghiacciata” non può che significare che il campo fosse ghiacciato e tale evento, a differenza dalla neve non rimossa, certamente non è addebitabile alla squadra ospitante.

Del resto questa Commissione ha già più volte ritenuto, sempre con riferimento allo stesso periodo dell'anno ed alla stessa zona geografica, tale evenienza quale causa di forza maggiore che sebbene forse prevedibile ma è non certamente imputabile.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal F.C. Andice Pioltellese di Pioltello (Milano) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

## **2. APPELLO DELL'A.S.D. FINCAF GROUP MODICA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIARRATANESE / FINCAF GROUP MODICA DEL 26.12.2005**

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 42 del 22.3.2006)

Con ricorso notificato il 27.3.2006 la A.S.D. Fincaf Group Modica impugnava innanzi alla C.A.F., quale giudice di seconda istanza, il provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale n. 42, pubblicato in data 23 marzo 2006 del Comitato Regionale Sicilia con il quale la Commissione Disciplinare, (giudice di primo grado in virtù di impugnativa del Presidente Regionale ex art. 40 punto 9 C.G.S.) in relazione alla partita Giarratanese/Fincaf Group Modica, aveva inflitto a quest'ultima la perdita della gara con risultato di 3-0 (oltre alla squalifica dei calciatori Salvatore Di Giacomo, Marco Scolla e Tiziano Di Mauro fino al 16.4.2006).

Rappresentava la parte ricorrente una situazione di fatto del tutto diversa da quella risultante dal referto arbitrale, ed in particolare, lamentava tra l'altro che l'arbitro: A) avrebbe fischiato un calcio di rigore in favore della squadra avversaria non consentendo poi di batterlo; B) avrebbe spintonato il calciatore Di Giacomo e dato un pugno in faccia al portiere Di Mauro, avvicinatasi entrambi per chiedere spiegazioni; C) avrebbe allontanato il Presidente della ricorrente, avvicinatosi per calmare gli animi; D) avrebbe decretato la fine della partita e non la semplice sospensione omettendo peraltro di mostrare cartellini rossi e/o gialli; E) avrebbe deriso dirigente e calciatori.

Rileva preliminarmente la C.A.F. che l'appello è inammissibile poiché non è in atti la prova che il ricorso sia stato notificato anche alla controparte nei termini di rito, omissione che rende il ricorso stesso inammissibile.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 29 commi 5 e 9 C.G.S., per omesso invio di copia delle motivazioni alla società controparte, l'appello come innanzi proposto dall'A.S.D. Fincaf Group Modica di Modica (Ragusa) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

## **3. APPELLO DEL BOYS PRO SAN GIORGIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FIAMMA SANGIOVANNESE / BOYS PRO SAN GIORGIO DEL 9.1.2006**

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 78 del 23.3.2006)

Con ricorso ritualmente presentato la società Boys Pro San Giorgio ha impugnato davanti a questa Commissione d'Appello Federale la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania che ha rigettato il reclamo proposto avverso il risultato della gara del 9.1.2006 Fiamma Sangiovanneese/Boys Pro San Giorgio del 9.1.2006, terminata con il punteggio di 2 a 1.

In questa sede la ricorrente sostanzialmente lamenta quanto già inutilmente rappresentato alla Commissione Disciplinare, che nella suddetta gara la società Fiamma Sangiovanneese avrebbe impiegato cinque calciatori "fuori quota" anziché

quattro, violando, così, la norma dell'impiego di solo quattro calciatori "fuori quota".

Il ricorso è inammissibile.

I motivi adottati a sostegno del gravame, infatti, riguardano censure di merito improponibili davanti a questa C.A.F..

L'articolo 33 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva preclude la possibilità a questa Commissione d'Appello Federale di pronunciare una nuova valutazione dei fatti che hanno formato oggetto delle precedenti deliberazioni degli organi di Giustizia Sportiva in quanto chiamata a decidere come giudice di terzo grado.

Ne consegue che occorre dichiarare inammissibile il ricorso con l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., l'appello come innanzi proposto dal Boys Pro San Giorgio di San Giorgio a Cremano (Napoli) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**4. APPELLO DELL'A.S.D. OLMO 84 DONATELLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE PIOLA SIROL SINO AL 31.8.2006**  
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 33 del 23.3.2006)

L'A.S.D. Olmo 84 Donatello ha proposto appello avverso la delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Piemonte - Valle d'Aosta del Settore Giovanile e Scolastico pubblicata sul C.U. n. 33 del 23 marzo 2006, con la quale è stata disposta la riduzione della squalifica inflitta al calciatore Piola Sirol sino al 31.8.2006.

Nel ricorso si ritiene che il Giudice Sportivo di 2° Grado pur riconoscendo l'incongruità della decisione del Giudice Sportivo, al punto da ridurre la sanzione inflitta al Piola dal 31.12.2006 al 31.8.2006, avrebbe comunque applicato una squalifica esagerata rispetto all'entità del fatto. Si chiede, in sostanza, un riesame del merito, che, in questa sede non è consentito, ai sensi dell'art. 33.1 C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., l'appello come innanzi proposto dall'A.S.D: Olmo 84 Donatello di Madonna dell'Olmo (Cuneo) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**5. APPELLO DEL SIG. SILVA MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 CON DIFFIDA, INFLITTA A SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 C.G.S.**  
(Delibera della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico – Com. Uff. n. 116 del 27.3.2006)

**6. APPELLO DEL SIG. GIAMPAOLO MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.5.2006, INFLITTA A SEGUITO DEFERIMENTO DEL**

**PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 37, 38 DEL  
REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO** (Delibera della Commissione  
Disciplinare del Settore Tecnico – Com. Uff. n. 116 del 27.3.2006)

Il Procuratore Federale, letti gli atti trasmessi alla Procura Federale dall'Ufficio Indagini, pervenuti in data 30.11.2005, relativi alla richiesta di accertamenti, avanzata dal Settore Tecnico della F.I.G.C., in merito all'attività effettivamente svolta dall'allenatore Marco Giampaolo, tesserato per la società calcistica Ascoli Calcio 1898 S.p.A., quale allenatore in seconda della prima squadra.

Atteso che l'attività di indagine trae origine da una denuncia presentata dall'Associazione Italiana Allenatori di Calcio, indirizzata al Settore Tecnico della F.I.G.C., con la quale si segnalava la particolare situazione relativa alla conduzione tecnica della società di calcio dell'Ascoli, partecipante al Campionato di Serie A per la stagione calcistica 2005/2006, caratterizzata dal fatto che, secondo quanto riportato da notizie di stampa e da altri organi di informazione pubblica, la guida della prima squadra della società calcistica in questione, sarebbe, di fatto, palesemente affidata al Sig. Marco Giampaolo, in possesso di una qualificazione professionale inferiore rispetto a quella richiesta dal vigente Regolamento del Settore Tecnico, mentre, formalmente, risulterebbe tesserato, quale allenatore responsabile della prima squadra, il Sig. Massimo Silva, tecnico di prima categoria, in possesso della necessaria qualifica.

Visto l'art. 28, comma 4 lettera b), C.G.S., nonché gli artt. 36 punto 2 e 38 punto 6 del Regolamento del Settore Tecnico, deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C.:

1. il Signor Massimo Silva, allenatore responsabile della prima squadra dell'Ascoli Calcio 1898 S.p.A.;
2. il Signor Marco Giampaolo, allenatore in seconda della prima squadra dell'Ascoli Calcio 1898 S.p.A.;

per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 C.G.S., nonché per la violazione, da parte del solo Giampaolo, delle disposizioni di cui all'art. 37 punto 1, lett. Aa) e 38 punto 4 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere posto in essere i comportamenti di cui alla parte motiva.

La Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. dichiarava Massimo Silva e Marco Giampaolo responsabili degli addebiti disciplinari loro mossi infliggendo la sanzione di € 5.000,00 con diffida a Massimo Silva e la sanzione della squalifica fino al 15.5.2006 a Marco Giampaolo (Com. Uff. n. 116 del 27 marzo 2006).

Avverso tale decisione ricorrevano Massimo Silva e Marco Giampaolo sostenendo:

- inammissibilità del deferimento;
- insussistenza, infondatezza ed errata interpretazione degli elementi probatori posti a fondamento della decisione impugnata.

Chiedevano di annullare e revocare la sanzione irrogata, o in subordine ridurre al presofferto la sanzione della squalifica al Giampaolo fino al 15.5.2006 ed alla misura di giustizia l'ammenda al Silva.

I ricorsi sono infondati e vanno respinti.

Risulta dagli atti che l'Ufficio Indagini visionava due gare di campionato ed un allenamento infrasettimanale descrivendo gli atteggiamenti tenuti dai due tecnici e valorizzando, in particolare, la condotta del Giampaolo che seguiva gli incontri in piedi dando continue indicazioni, effettuando richiami ed incitando i calciatori, nonché provvedendo alle sostituzioni. In tali occasioni il Silva teneva una condotta sostanzialmente passiva limitandosi a qualche intervento verbale.

In occasione dell'allenamento il Silva svolgeva funzioni di arbitro senza mai dare indicazioni ai calciatori, compito che, invece, svolgeva il Giampaolo a bordo campo.

La tesi difensiva da sempre sostenuta è che la conduzione tecnica della squadra sia comunque riservata al Silva, come sovrintendente a tutte le decisioni necessarie in ogni campo della detta conduzioni e che il Giampaolo lo coadiuvi nell'ambito di una progettualità di guida collegiale della squadra stessa.

Cosicché, ferme restando le prerogative del Silva, il Giampaolo ne attuerebbe le preve direttive, con particolare riguardo alla cura della fase tattica difensiva.

Come già osservato dal Giudice di 1° grado anche se si seguisse l'impostazione sopra indicata dovrebbe sempre giungersi alla conclusione che il Giampaolo svolge funzioni tipiche dell'allenatore responsabile in prima della conduzione tecnica della squadra, non altrimenti potendosi qualificare la sostituzione dei calciatori, l'osservazione diretta delle fasi di gioco con interventi, consigli e richiami.

Analogo discorso vale per la fase degli allenamenti, il tutto svolgendosi al di fuori di quella che è l'ordinaria regolamentazione dei compiti affidati a soggetti tesserati come allenatori, in relazione alla fondamentale circostanza che il Giampaolo non è abilitato a svolgere le dette funzioni di allenatore in prima.

E' poi solo un ulteriore riscontro quello derivante dalle dichiarazioni rilasciate dai calciatori dell'Ascoli, sentiti dal Collaboratore dell'Ufficio Indagini, le quali sostanzialmente confermano la rilevanza del ruolo svolto dal Giampaolo.

Altrettanto va detto per la del tutto inusuale esposizione mediatica conferita al medesimo, la cui identificazione come effettivo allenatore dell'Ascoli traspare dalla stragrande maggioranza dei servizi di informazione, senza che il Giampaolo si sia mai premurato di precisare o di smentire.

Deve dunque ritenersi che, nella migliore delle ipotesi, il Silva abbia abdicato a taluni compiti fondamentali della sua funzione, non riconducibili, per la loro tipicità, nell'ambito della guida tecnica di gruppo di una squadra di calcio. E che, quindi, il Giampaolo abbia assunto una posizione non consentitagli dal tipo di abilitazione ottenuto.

La responsabilità del Silva, è dunque, in relazione all'art. 1 C.G.S., di avere consentito che si instaurasse e permanesse una situazione di palese violazione del dovere di lealtà e correttezza sportive in rapporto alla normativa che regola i suoi compiti; quella del Giampaolo è di avere specificamente violato gli artt. 37 e 38 del Regolamento del Settore Tecnico svolgendo, come contestatogli, mansioni riservate a Tecnici di categoria superiore senza la specifica autorizzazione in deroga, di competenza del Comitato Esecutivo del Settore Tecnico.

Alla luce di tali argomentazioni e dati di fatto oggettivi, la ulteriore tesi difensiva,

circa il fatto che il deferimento si è fondato solo sulla visione, da parte dell'Ufficio Indagini, di due gare, una partita di allenamento ed una partita, a fronte di 30 gare e di 300 allenamenti, non trova assolutamente fondamento.

Per questi motivi la C.A.F., riuniti i reclami n. 5 e 6 come innanzi proposti rispettivamente dai Sigg.ri Silva Massimo e Giampaolo Marco, li respinge. Dispone incamerarsi le tasse reclamo.

**7. APPELLO DELL'A.C. SAN GIORGIO DEL SANNIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CITTA' DI MONTELLA/SAN GIORGIO DEL SANNIO DEL 4.2.2006** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 79 del 30.3.2006)

Con reclamo del 31.3.2006 la A.C. San Giorgio del Sannio proponeva ricorso a questa Commissione avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania pubblicata sul C.U. del 30 marzo 2006 che aveva accolto il reclamo della A.C. Città di Montella e per l'effetto inflitto alla A.C. San Giorgio del Sannio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 avendo riconosciuto, nonostante l'errato invio del reclamo che, a dire della Commissione, avrebbe dovuto essere indirizzato al Giudice Sportivo, l'irregolare tesseramento del calciatore Roselli Adjei Michel.

L'appello non merita accoglimento in quanto ai sensi del combinato disposto degli artt. 24, 8° comma, e 42, 3° comma, del Codice di Giustizia Sportiva, il Giudice competente a decidere sulle controversie relative alla "posizione di tesserato che abbia preso parte ad una gara" è comunque la Commissione Disciplinare la quale quindi ha errato nel ritenersi incompetente ma, entrando nel merito, ha esattamente deciso, apparendo a questa Commissione assolutamente condivisibile tutte le argomentazioni in ordine all'irregolare tesseramento del calciatore suddetto, oggetto del reclamo da parte della A.C. Città di Montella.

Fatti tanto gravi sotto l'aspetto disciplinare da essere stati inviati, per la propria competenza, all'Ufficio Indagini della Federazione.

Per questi motivi la C.A.F., respinge l'appello come innanzi proposto dall' A.C. San Giorgio del Sannio di San Giorgio del Sannio (Benevento) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**8. APPELLO DELL'A.S. SURBO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITA' DEL RECLAMO TENDENTE AD OTTENERE LA SANZIONE DELLA PERDITA DI ALCUNE GARE A DANNO DELL'A.S. PALAGIANELLO PER LA PARTECIPAZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE TROTOLO GRAZIANO** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 43 del 6.4.2006)

Nella fattispecie in esame, per poter accedere all'interesse indiretto di cui all'art. 29 comma 3 C.G.S., la ricorrente invoca l'istituto dell'illecito sportivo di cui all'art. 6 C.G.S.. Per giurisprudenza costante l'impiego irregolare di un calciatore, fattispecie prevista dall'art. 12 C.G.S., non integra gli estremi



dell'illecito sportivo, diversa fattispecie regolata dall'art. 6 C.G.S.. Devesi pertanto ribadire che l'azione è proponibile solo da chi ha interesse diretto e nella fattispecie, la società ricorrente non ha detto interesse.

Appare corretta pertanto la declaratoria di inammissibilità pronunciata dal precedente Giudice e per l'effetto, devesi ritenere infondato il proposto appello.

Per questi motivi la C.A.F., respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Surbo di Surbo (Lecce) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**9. APPELLO DELLA S.S.D. ECLANESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ECLANESE/PIAZZESE DEL 2.4.2006** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 86 del 13.4.2006)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Campania, con delibera pubblicata nel C.U. n. 82 del 5 aprile 2006, infliggeva alla S.S.D. Eclanese la sanzione sportiva della gara della gara Eclanese/Piazzese MT del 2.4.2006 con il punteggio di 0-3, per la mancata disputa della predetta gara per indisponibilità dell'impianto e per la mancata reperibilità da parte della A.S.D. Eclanese della disponibilità di altro idoneo impianto.

Avverso tale delibera la S.S.D. Eclanese proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania che con delibera del 13 aprile 2006 confermava le decisioni del Giudice Sportivo in ordine alla sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3.

Con ricorso ritualmente presentato a questa Commissione d'Appello Federale la S.S.D. Eclanese ha impugnato la delibera della Commissione Disciplinare.

Rileva questo decidente che nel caso di specie il ricorso proposto non può sfuggire ad una declaratoria di inammissibilità.

E' noto ,infatti, che le censure di merito alla impugnata decisione non possono essere fatte valere in questa sede, posto che, l'articolo 33 n. 1 del Codice di Giustizia Sportiva non consente a questa Commissione d'Appello Federale di prendere in esame quanto lamentato in punto di fatto. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F., dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., l'appello come innanzi proposto dalla S.S.D. Eclanese di Mirabello Eclano (Avellino) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

## ORDINANZE

**10. APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL CALCIATORE CALA' CAMPANA GAETANO (GIA' TESSERATO SOC. PATERNO' CALCIO S.R.L.) A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 27 STATUTO FEDERALE E 11 BIS C.G.S.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 248/C dell'8.3.2006)

La C.A.F. rinvia a nuovo ruolo l'esame dell'appello come sopra proposto dal Procuratore Federale.

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 52/C – RIUNIONE DEL 20 APRILE 2006**

**1. APPELLO DEL RAVENNA CALCIO S.r.l. AVVERSO DECISIONI MERITO  
GARA RAVENNA/GENOA DEL 4.9.2005** (Delibera della Commissione  
Disciplinare presso la Lega Professionisti di Serie C – Com. Uff. n. 55/C del  
28.9.2005)

Nel corso della gara Ravenna – Genoa, valida per il Campionato di Serie C/1, veniva impiegato, a partita in corso, dal Genoa il calciatore Antonio Ghomsi, destinatario di due giornate effettive di squalifica, inflitagli nel corso del Campionato Primavera 2004/2005, allorché ancora militava nella Salernitana, di cui aveva scontato la prima in occasione dell'incontro Salernitana-Lecce del 30.4.2005.

Il Giudice Sportivo, in applicazione dell'art. 17, comma 6, C.G.S., dopo aver rilevato che il Ghomsi non aveva scontata la residua giornata di squalifica, riteneva che le giornate di squalifica residue andassero scontate in occasione delle gare ufficiali in cui era impegnata la prima squadra della società di nuova appartenenza ed applicava la sanzione sportiva della perdita della gara e l'ammonizione al calciatore.

La Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, adita con reclamo dal Genoa, revocava le sanzioni inflitte.

Su ricorso del Ravenna, questa Commissione, nella seduta del 12.12.2005, ha sospeso il procedimento ed ha richiesto alla Corte federale un parere interpretativo, sulle norme applicabili nella materia de qua, attesa la inconciliabilità delle discordi decisioni al riguardo del Giudice Sportivo e della Commissione Disciplinare.

Con delibera del 22.3/11.4.2006, la Corte federale ha espresso parere interpretativo nel senso che, nel caso di trasferimento di un calciatore, la squalifica residua deve essere scontata, ai sensi dell'art. 17, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, nelle gare ufficiali disputate dalla prima squadra della nuova società di appartenenza, intesa come formazione che partecipa alla più elevata delle competizioni.

Pervenuto detto autorevole parere, questa Commissione convocava nuovamente le parti alla seduta del 20.4.2006 e in esito alla discussione avutasi, è pervenuta alla decisione di cui in appresso.

Fermo il fatto che questa Commissione non ritiene di potersi discostare dal parere espresso dalla Corte federale, che invero condivide in assoluta consonanza di impostazione, argomentazioni e conclusioni, va ancora osservato quanto segue.

La tesi secondo cui in realtà il parere stesso non sarebbe esaustivo, risolvendosi sostanzialmente in una affermazione di principio, non può essere in alcun modo condivisa.

La esegesi compiuta delle norme che regolano la materia, l'analisi, anche comparata delle stesse, la individuazione della ratio sottostante e l'inquadramento sistematico della disciplina esaminata hanno, a seguito di un argomentare di assoluto rigore tecnico-giuridico e logico, condotto alla conclusione ricordata, eviden-

ziandosi opportunamente che la disposizione di cui al sesto comma dell'art. 17 appare ispirata all'esigenza di garantire l'afflittività della sanzione anche nel caso di trasferimento del calciatore in altra società; una diversa interpretazione avrebbe fatto venir meno il carattere speciale e derogatorio della norma de qua, che è espressamente sottolineato dalla lettera della norma stessa. Particolarmente significativo appare il profilo secondo cui alla locuzione "squadra" utilizzata dalla norma stessa, deve essere attribuito il valore dell'indicazione di un collegamento con la competizione in cui si è verificata la condotta illecita, non potendo la deroga prevista dalla diversa norma posta per il caso di squalifica da scontarsi da parte del calciatore trasferito che riguardare il cennato collegamento.

Un'interpretazione diversa da quella suindicata svuoterebbe di contenuto il riferimento alla prima squadra, che costituisce invece il punto centrale della speciale disciplina posta dall'art. 17, comma 6, C.G.S..

Accertata quindi la completezza e la pregnanza, oltrechè l'alto profilo giuridico del parere di che trattasi, va respinta ogni valutazione riduttiva dello stesso.

Si sono peraltro sollevati altri profili di derivante doglianza, legati per un verso al preteso vizio di costituzionalità che connoterebbe una interpretazione come adottata.

Ma non v'è, all'evidenza una violazione dell'art. 3 Cost., in quanto non risultano lesi né il profilo di eguaglianza (la situazione, sotto il profilo disciplinare, di un calciatore trasferito non può essere equiparata a quella di un calciatore che rimanga nella Società di appartenenza), né quello di ragionevolezza, atteso che proprio l'esigenza di garantire l'afflittività della sanzione giustifica una apparente discrasia applicativa. Non risulta neppure violato il principio costituzionalmente garantito della pronta intelligenza del dettato normativo onde esigerne l'applicazione; a parte il pur assorbente rilievo secondo cui la ben nota sentenza della Corte Costituzionale era riferita esclusivamente alla materia penale, deve evidenziarsi che, ammesso solo per ipotesi che la norma non sia di non facile intelligenza, pure, essa è diretta ad un mondo (Dirigenti, Collaboratori ed Ausiliari) assai competente al riguardo e versato nella lettura e nella applicazione delle norme regolamentari, e pertanto non in condizioni di invocare una intelligibilità ritenuta opinabilmente complessa.

Da ultimo va escluso che una disposizione del genere violi il principio di libera concorrenza, atteso che il danno economico che potrebbe (in astratto) derivare dalla consapevolezza che il calciatore dovrà scontare presso la nuova società e in prima squadra le giornate di squalifica residue, appare soltanto eventuale e comunque, afferente allo status disciplinare del calciatore, andandone a comporre, assieme alle altre componenti delle sue caratteristiche, la figura complessiva.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dal Ravenna Calcio S.r.l. di Ravenna, annulla l'impugnata delibera e ripristina quella del Giudice Sportivo che infliggeva al Genoa Cricket and F.C. S.p.A. la punizione sportiva della perdita per 0 - 3 della gara sopra indicata. Dispone restituirsi la tassa di reclamo.

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 53/C – RIUNIONE DEL 27 APRILE 2006**

**1. APPELLO DELL'HELLAS VERONA F.C. AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO IL DINIEGO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE DIANDA SALIF** (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 21/D del 10.3.2006)

Con atto di appello ritualmente proposto dinanzi a questa C.A.F., l'Hellas Verona Football Club S.p.A. ha impugnato il provvedimento, emesso dalla Commissione Tesseramenti il 10.3.2006 (Com. Uff. n. 21/D), con il quale è stato rigettato il reclamo avverso il diniego al tesseramento del calciatore Dianda Salif, comunicato dall'Ufficio Tesseramento con nota del 15 febbraio 2006, perché non legalmente residente in Italia da almeno 12 mesi così come previsto dal C.U. n. 225/A del 13 giugno 2005.

L'odierna reclamante contesta la decisione della Commissione Tesseramenti e ritiene, in particolare, che essa sia incorsa in errore perché ha attribuito rilevanza, ai fini della legittimità del tesseramento di un calciatore extracomunitario legalmente residente in Italia, esclusivamente al dato formale della residenza anagrafica.

L'appello, seppur per ragioni diverse da quelle prospettate dalla società ricorrente, è infondato.

Indubbiamente, come sostenuto dalla reclamante e contrariamente a quanto argomentato dalla Commissione Tesseramenti, la "residenza legale" in Italia di un cittadino extracomunitario non necessariamente coincide con la residenza anagrafica, ovvero con la registrazione presso un determinato Comune dello Stato.

Lo status di cittadino extracomunitario legalmente presente nel territorio (ancorché introdotto illegalmente) si acquisisce con il rilascio, all'esito di un procedimento amministrativo disciplinato attualmente dalla legge n. 189/2002, di un permesso di soggiorno, anche a tempo determinato, che può fondarsi su accertati motivi di studio, lavoro, ricongiungimento al nucleo familiare, per motivi politici e negli altri casi previsti dalla legge.

L'esito positivo dell'istruttoria, rigorosamente disciplinata dalla normativa testé richiamata e demandata agli uffici amministrativi della Polizia di Stato, si conclude con il rilascio di un documento che attesta la legale presenza del cittadino extracomunitario nel territorio dello Stato italiano e che, indi, legittima la successiva fissazione della residenza o della dimora in un Comune italiano.

Orbene, nel caso in esame il calciatore Dianda Salif, giunto in Italia minorenni nel settembre 2004, ha ottenuto il permesso di soggiorno, ***in data 10 agosto 2005***, al termine di una ancor più complessa istruttoria, poiché, oltre ai provvedimenti dell'autorità amministrativa, si sono dovuti acquisire i provvedimenti tutori adottati dalla

competente Autorità Giudiziaria, il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro (distretto di Corte di Appello ove si trova il luogo, Vibo Valentia, di primo soggiorno del minorenne, in seguito, non si comprende con quali mezzi e per quali ragioni, trasferitosi a Verona).

La legale presenza del Dianda Salif in Italia, dunque, decorre senza dubbio alcuno dalla data del rilascio del permesso di soggiorno, e pertanto egli avrà maturato i 12 mesi necessari per poter ottenere il tesseramento presso una società di calcio affiliata alla F.I.G.C. alla data del 10 agosto 2006.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'Hellas Verona F.C. di Verona e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

## **2. APPELLO DEL F.C. CALCIO ACRÌ AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO ACRÌ/LUZZESE CALCIO DEL 16.10.2005** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 111 del 28.3.2006)

In data 16.10.2005 si svolgeva la gara Calcio Acri – Luzzese Calcio 99 terminata con il punteggio 1 a 1. La Luzzese proponeva ricorso lamentando la partecipazione all'incontro del calciatore Simonetti Francesco non regolarmente tesserato per la società Calcio Acri ma la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria dichiarava inammissibile il reclamo perché tardivo.

Avverso tale delibera la Luzzese Calcio proponeva ricorso alla Commissione d'Appello Federale che con delibera in data 26.01.2006 annullava la decisione della Commissione Disciplinare e rimetteva gli atti alla stessa Commissione per l'esame del merito.

Con delibera del 27 marzo 2006, C.U. n. 111, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria decidendo finalmente sul ricorso della Luzzese Calcio 99, accertata la irregolare posizione del calciatore Simonetti Francesco schierato in campo dal Calcio Acri, infliggeva a quest'ultima società la sanzione sportiva della perdita della gara del 16.10.2005 Calcio Acri –Luzzese Calcio 99 con il punteggio di 0 – 3.

Avverso tale delibera ha proposto rituale ricorso presso questa Commissione d'Appello Federale il F.C. Calcio Acri ribadendo in primo luogo che l'originale ricorso della Luzzese avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile perché tardivo. Inoltre precisava sostanzialmente che il calciatore Simonetti Francesco per mero disguido amministrativo non sarebbe risultato regolarmente tesserato per il F.C. Calcio Acri.

L'appello è infondato.

Ed invero, occorre in primo luogo rilevare che in questa sede non può più assumersi la tardività dell'originario ricorso presentato dalla Luzzese alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria posto che sul punto si è già pronunciata questa Commissione d'Appello Federale ritenendo tale reclamo presentato nei termini di legge.

Per quanto concerne poi la posizione del calciatore Simonetti Francesco è

appena il caso di rilevare che gli accertamenti effettuati dalla Commissione Disciplinare hanno potuto stabilire che il suddetto calciatore al momento della disputa della gara risultava essere tesserato con la società A.C. Comprensorio Amantea e quindi non poteva scendere in campo per il F.C. Calcio Acri.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal F.C. Calcio Acri di Acri (Cosenza) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

### **3. APPELLO DELLA POL. PONTOLIESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ZIBELLO/PONTOLIESE DELL'1.3.2006** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 37 del 5.4.2006)

Con delibera in data 8.3.2006 il Giudice Sportivo infliggeva tra l'altro alla Società Zibello la sanzione sportiva della perdita della gara dell'1.3.2006 Zibello - Pontoliese con il punteggio di 0 - 3. In particolare il Giudice Sportivo riteneva la predetta società responsabile della sospensione dell'incontro alla quale era stato costretto il direttore di gara alla fine del primo tempo in conseguenza delle continue aggressioni verbali e minacce da parte di calciatori e dirigenti della società Zibello.

Avverso tale delibera proponeva reclamo la U.S. Zibello e la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna modificando quanto già deciso dal Giudice Sportivo disponeva la ripetizione dell'incontro Zibello - Pontoliese dell' 1.3.2006.

Con ricorso ritualmente inoltrato la Pol. Pontoliese ha impugnato davanti a questa Commissione d'Appello Federale tale decisione assumendo sostanzialmente che il Giudice Sportivo aveva correttamente valutato i fatti che avevano indotto l'arbitro alla sospensione della gara a causa delle ripetute minacce alla sua persona e per le proteste dei dirigenti e giocatori della società Zibello. Giustamente, pertanto, tale società era stata punita con la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 -3.

L'appello è infondato.

Ed invero, la Commissione Disciplinare ha ritenuto che i fatti così come riferiti dallo stesso direttore di gara non hanno creato una situazione di effettiva pericolosità ma soltanto episodi che avrebbero potuto e dovuto essere, in primo luogo, fronteggiati con i provvedimenti, non attuati dal direttore di gara, previsti dal regolamento nei confronti dei tesserati colpevoli di comportamenti irrispettosi o minacciosi. In sostanza la Commissione Disciplinare ha correttamente ritenuto che nel caso in esame non ricorressero gli estremi per sospendere l'incontro da parte dell'arbitro il quale, precisando nel rapporto che "a quel punto l'unica lezione punitiva per questi personaggi era quella di mandarli a casa", denuncia egli stesso i limiti della sua irrituale decisione.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dalla Polisportiva Pontoliese di Ponte dell'Olio (Piacenza) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**4. APPELLO DELLA A.S.D. NUOVA DIMENSIONE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FALERIA/NUOVA DIMENSIONE CALCIO DEL 4.2.2006** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 124 del 5.4.2006)

Il provvedimento sanzionatorio emesso dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche è stato adottato a seguito del reclamo ritualmente proposto dalla A.S. Faleria Calcio in data 7 febbraio 2006, in relazione alla gara indicata in epigrafe. Rilevava la Commissione Disciplinare che le doglianze della società reclamante erano fondate in quanto con il provvedimento dell'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Marche del 7 marzo 2006 veniva revocato il tesseramento del calciatore Vagnozzi Roberto con efficacia retroattiva a far data dal 19 gennaio 2006 in quanto irregolare poiché il soggetto risultava già tesserato per la stessa stagione con altra società come tecnico, in violazione della disposizioni normative di cui all'art. 40, comma 2°, N.O.I.F. e art. 38, comma 1°, del Regolamento del Settore Tecnico.

Per tali motivi veniva irrogata la sanzione della perdita della gara in argomento e la penalizzazione di un punto in classifica a carico della A.S.D. Nuova Dimensione Calcio, ritenuta responsabile per non aver svolto “*adeguati accertamenti come diligenza e prudenza avrebbero richiesto nel caso di specie*”.

Nei motivi di ricorso la A.S.D. Nuova Dimensione Calcio si limita sostanzialmente a censurare la richiamata decisione della Commissione Disciplinare, attribuendo le responsabilità del tesseramento irregolare al solo calciatore che non avrebbe riferito al momento della sottoscrizione del modulo per il tesseramento di questa sua incompatibilità. Per tali motivi si invoca l'errore scusabile.

Le brevi argomentazioni proposte non sono idonee a svincolare le argomentazioni svolte dalla Commissione Disciplinare che ha esattamente ricostruito la vicenda, evidenziando le oggettive responsabilità della società condannata che con i suoi dirigenti aveva l'onere di accertare la possibilità di procedere al tesseramento del soggetto interessato attraverso una semplice richiesta alla F.I.G.C..

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dalla A.S.D. Nuova Dimensione Calcio di Montegranaro (Ascoli Piceno) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**5. APPELLO DELLA A.S.D. NUOVA DIMENSIONE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA DIMENSIONE CALCIO/VIS P. S.ELPIDIO C. FALERIA DEL 22.1.2006** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 124 del 5.4.2006)

Il provvedimento sanzionatorio emesso dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche è stato adottato a seguito del reclamo ritualmente proposto dalla A.S.D. Vis P. S.Elpidio C. Faleria in relazione alla gara indicata in epigrafe. Rilevava la Commissione Disciplinare che le doglianze della società reclamante erano fondate in quanto con il provvedimento dell'Ufficio Tesseramento del

Comitato Regionale Marche del 7 marzo 2006 veniva revocato il tesseramento del calciatore Vagnozzi Roberto con efficacia retroattiva a far data dal 19 gennaio 2006 in quanto irregolare poiché il soggetto risultava già tesserato per la stessa stagione con altra società come tecnico, in violazione della disposizioni normative di cui all'art. 40, comma 2°, N.O.I.F. e art. 38, comma 1°, del Regolamento del Settore Tecnico.

Per tali motivi veniva irrogata la sanzione della perdita della gara in argomento e la penalizzazione di un punto in classifica a carico della A.S.D. Nuova Dimensione Calcio ritenuta responsabile per non aver svolto “ *adeguati accertamenti come diligenza e prudenza avrebbero richiesto nel caso di specie*”.

Nei motivi di ricorso la A.S.D. Nuova Dimensione Calcio si limita sostanzialmente a censurare la richiamata decisione della Commissione Disciplinare, attribuendo le responsabilità del tesseramento irregolare al solo calciatore che non avrebbe riferito al momento della sottoscrizione del modulo per il tesseramento di questa sua incompatibilità. Per tali motivi si invoca l'errore scusabile.

Le brevi argomentazioni proposte non sono idonee a svincolare le argomentazioni svolte dalla Commissione Disciplinare che ha esattamente ricostruito la vicenda, evidenziando le oggettive responsabilità della società condannata che con i suoi dirigenti aveva l'onere di accertare la possibilità di procedere al tesseramento del soggetto interessato attraverso una semplice richiesta alla F.I.G.C..

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dalla A.S.D. Nuova Dimensione Calcio di Montegranaro (Ascoli Piceno) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**6. APPELLO DELL'A.C. SIENA S.p.A. AVVERSO L'OBBLIGO DI CORRISPONDERE AL G.S.D. S. FILIPPO NERI CASALOTTI TANAS L'IMPORTO DI € 68.670,00, A TITOLO DI “PREMIO ALLA CARRIERA”, EX ART. 99 BIS N.O.I.F., RIFERITO AL CALCIATORE PORTANOVA DANIELE** (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 17/D del 23.1.2006)

Con reclamo del 24.8.2005 la Società G.S.D. S.Filippo Neri Casalotti Tanas adiva la Commissione Vertenze Economiche per conseguire, ai sensi dell'art. 99 bis N.O.I.F., il premio alla carriera per il calciatore Portanova Daniele avendo questi militato nelle proprie file nella stagione 1992/93 prima che esordisse nel Campionato di Serie “A”, quale tesserato per l'A.C. Siena S.p.A..

La Commissione Vertenze Economiche, dopo aver accertato, attraverso la dichiarazione dello stesso calciatore, che il Portanova era stato tesserato (dal compimento del dodicesimo anno di età) per il Casalotti Calcio nella stagione sportiva 1991/92 e, per il G.D.S. S.Filippo Neri Casalotti Tanas, originante dalla Casalotti Calcio per fusione, nella stagione sportiva 1992/93, stabiliva che la A.C. Siena era tenuta a corrispondere alla società ricorrente la somma di euro 68.670,00, pari a due terzi del premio globale (euro 103.000,00 ).

Avverso detta delibera proponeva ricorso l'A.C. Siena S.p.A. in persona del suo legale rappresentante, ing. Paolo De Luca, il quale deduceva:



1°) che l'art.99 bis delle N.O.I.F. stabiliva il compenso forfetario di euro 103.291,37 in favore della o delle società dilettantistiche titolari del tesseramento di un calciatore che avesse esordito in Serie A;

2°) che il ricorso alla C.V.E. era stato proposto dal G.D.S. S.Filippo Neri-Casalotti Tanas di Roma in data 24.8.2005 sotto la vigenza di tale norma, e che correttamente era stato riconosciuto in suo favore la somma di euro 68.670,00;

3°) che, tuttavia, in pendenza di ricorso, il testo dell'art.99 bis delle N.O.I.F. era stato modificato nel senso del riconoscimento di un compenso forfetario di euro 18.000,00 ad ogni società affiliata alla Lega Nazionale Dilettanti o di puro Settore Giovanile per ogni anno di formazione impartita al calciatore per essa società tesserato prima dell'esordio in Serie A;

4°) che la disposizione transitoria contenuta nel novellato art.99 bis precisava come il premio, così come determinato dalla norma, si applicava anche a tutte le controversie per le quali non era intervenuta decisione passata in giudicato alla data di entrata in vigore del nuovo testo;

5°) che la decisione della Commissione Vertenze Economiche, deliberata il 23.1.2006, non era ancora passata in cosa giudicata; chiedeva, pertanto, che in riforma della decisione della Commissione Vertenze Economiche il premio alla carriera dovuto dall'A.C. Siena alla società S.Filippo Neri Casalotti Tanas di Roma venisse ridotta ad euro 36.000,00 oltre gli interessi legali.

Il ricorso è fondato.

Invero il tenore letterale dell'art.99 bis delle N.O.I.F., così come modificato, non consente diversa interpretazione da quella che si ricava dalla lettura semplice e piana della norma suddetta, nella quale si è tradotta la chiara volontà del legislatore di razionalizzare e armonizzare, sul piano economico, la materia dei premi alla carriera.

Del pari è semplice e di agevole lettura la norma transitoria, la cui applicazione letterale impone di determinare in euro 18.000,00 annui il premio alla carriera con riferimento alle controversie, come quelle in esame, non ancora definite con sentenza passata in giudicato.

Ciò posto va accolto il ricorso e determinata in euro 36.000,00 la somma dovuta dall'A.C. Siena alla società G.S.D. S.Filippo Neri Casalotti Tanas.

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello proposto dall'A.C. Siena di Siena, riduce l'importo del "premio alla carriera" dovuto dall'A.C. Siena S.p.A. al G.S.D. S. Filippo nei Casalotti Tanas ad euro 36.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**7. APPELLO DELLA S.S. QUARONESE AVVERSO LE SANZIONI RISPETTIVAMENTE: DELL'INIBIZIONE AI SIGNORI BORDIGA GIUSEPPE, FERROTTI GIUSEPPE, RICOTTI DORIANO FINO AL 31.5.2006 E DELL'AMMENDA DI EURO 1.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 6 COMMA 1 STATUTO FEDERALE**  
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale

Piemonte Valle d'Aosta – Com. Uff. n. 41 del 16.3.2006)

A seguito di segnalazione della A.S.D. Occhieppese Calcio, trasmessa dal Presidente del Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta all'Ufficio Indagini, quest'ultimo accertava che il calciatore Sampò Marco aveva disputato in favore della S.S. Quaronese nel corso della stagione sportiva 2004/2005 n.19 gare senza che lo stesso risultasse validamente tesserato per tale società.

In ragione di ciò il Procuratore Federale della F.I.G.C. deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta:

- 1°) Bordiga Giuseppe – Presidente e legale rappresentante della S.S. Quaronese;
- 2°) Ferretti Giuseppe – Dirigente della stessa società;
- 3°) Ricotti Doriano – Dirigente della stessa società;
- 4°) Sampò Marco – tesserato con la S.S. Quaronese;
- 5°) la S.S. Quaronese;

tutti per rispondere dell'illegittimo utilizzo del calciatore Sampò Marco nella stagione 2004/2005.

Con decisione pubblicata sul C.U. del Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta n.41 del 16 marzo 2006 la Commissione Disciplinare presso detto Comitato disponeva il proscioglimento del calciatore Sampò, dichiarava la responsabilità dei dirigenti Bordiga, Ferretti e Ricotti nonché della S.S. Quaronese, infliggendo ai primi la sanzione dell'inibizione sino a tutto il 31.5.2006 e alla seconda l'ammenda di euro 1.000,00.

Motivava, a riguardo, la Commissione Disciplinare che era stata raggiunta, attraverso le acquisizioni processuali, la certezza che i dirigenti e la Società avevano operato in assoluta buona fede, tanto che l'utilizzo del calciatore era cessato non appena se ne era evidenziata la posizione irregolare. Invero il Sampò aveva militato per anni nella Quaronese e, svincolatosi per ragioni di età, era rimasto in forza alla predetta società; il che aveva fatto ritenere erroneamente che, non essendovi soluzione di continuità nell'appartenenza alla società, non fosse necessario il rinnovo del tesseramento. Per tale erroneo convincimento il calciatore era stato impiegato nel campionato 2004/2005 sino a quando alla Società non era pervenuto dalla Federazione il tabulato relativo ai calciatori in organico, dal quale si evidenziava la mancanza del nominativo del calciatore in questione. Preso atto di ciò la Società Quaronese non aveva più impiegato il Sampo'.

In ragione di tali rilevazioni la Commissione Disciplinare aveva ritenuto equo mitigare le sanzioni ed irrogarle nella misura sopra indicata.

Avverso tale decisione proponeva ricorso la S.S. Quaronese nonché i dirigenti Bordiga, Ferretti e Ricotti, assumendo l'eccessività delle sanzioni ove valutate alla luce del fatto che la Quaronese era una piccola società dilettantistica che viveva sul volontariato di persone appassionate di sport e bisognose di dirigenti che si occupassero gratuitamente dei giovani calciatori. Concludevano per l'annullamento della gravata sentenza.

La buona fede, dedotta dai ricorrenti, e largamente riconosciuta dalla stessa Commissione Disciplinare non esonera da responsabilità né la società né i dirigenti, i quali ultimi avrebbero dovuto conoscere le norme sul tesseramento, ed in ogni

caso, avrebbero dovuto usare una particolare prudenza dell'impiego del calciatore Sampo', dopo che questi si era svincolato per ragioni di età. Sarebbe stato sufficiente, a riguardo, chiedere informazioni agli organi competenti per evitare l'errore e quindi non incorrere nella violazione dell'art.1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art.6/1° dello Statuto Federale.

Nondimeno questa C.A.F., (considerate le piccole dimensioni della società e le sue ristrettezze economiche; valutato, inoltre, che all'interno ricorso può cogliersi nell'espressione:" la sentenza, con le sue sanzioni risulta essere per noi troppo gravosa " un'implicita domanda subordinata connessa all'eccessività della sanzione economica"), ritiene conforme a giustizia diminuire l'ammenda irrogata da euro 1.000 ad euro 500,00.

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla S.S. Quaronese di Quarona (Vercelli), riduce ad € 500,00 l'ammenda inflitta alla S.S. Quaronese confermando nel resto l'impugnata delibera. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**8. APPELLO DEL G.S. C.F. CAPRERA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI EURO 3.615,00 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 32 DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.D.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 72 del 31.3.2006)

A seguito del deferimento del Presidente della Divisione Calcio Femminile, la Commissione Disciplinare infliggeva alla società Caprera Calcio la sanzione pecuniaria di euro 3.615,00 perché partecipando al Campionato Nazionale di Serie B ometteva di prendere parte con la seconda squadra al Campionato Primavera organizzato dal Comitato Regionale così come stabilito dall'art. 32 del Regolamento della L.N.D e ribadito dal C.U. n. 1 del 7 luglio 2005 della Divisione Calcio Femminile.

Avverso tale delibera ha proposto rituale ricorso avanti a questa Commissione d'Appello Federale il G.S. Caprera Calcio lamentando che nel procedimento dinanzi alla Commissione Disciplinare non aveva avuto modo di esporre le proprie ragioni che, pur tempestivamente inviate, non erano mai pervenute.

Il ricorso è fondato.

Ed invero, dall'esame della documentazione prodotta e, in particolare, dalle ricevute postali in atti risulta che nel procedimento davanti alla Commissione Disciplinare la ricorrente aveva tempestivamente inviato le sue controdeduzioni che tuttavia non sono state esaminate perché mai pervenute.

Ne consegue che avendo la Commissione Disciplinare deciso in ordine al deferimento del Presidente della Divisione Calcio Femminile in violazione delle norme sul contraddittorio la delibera deve essere annullata a norma dell'art. 33.5 del Codice di Giustizia Sportiva con rinvio alla medesima Commissione per l'esame del merito.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dal G.S. C.F. Caprera di La Maddalena (Sassari), annulla l'impugnata delibera per violazione delle norme sul contraddittorio e rinvia gli atti alla Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile per l'esame del merito. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**9. APPELLO DELL'A.S.D. BORGO MOGLIANO MADAL F.C. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BORGO MOGLIANO/COLBUCCARO DEL 21.1.2006**

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche n. 124 del 5.4.2006)

Rileva la C.A.F. che il ricorso in epigrafe è stato inoltrato per via postale il 13 aprile 2006, oltre il termine di sette giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art 32 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva.

Pertanto l'appello è inammissibile.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 2a) C.G.S., per tardività, l'appello come innanzi proposto dall' A.S.D. Borgo Mogliano Madal F.C. di Mogliano (Macerata). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**10. APPELLO DELL'A.S.D. VALDERICE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VALDERICE/RIVIERA DEI MARMÌ DEL 2.4.2006**

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 45 del 21.4.2006)

Con atto d'appello ritualmente proposto dinanzi a questa C.A.F., la A.S.D. Valderice ha proposto impugnazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato, emesso dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, C.U. n. 46 del 20 aprile 2006 pubblicato il 21 aprile 2006.

Con il provvedimento in esame, oggetto della odierna impugnazione, la Commissione Disciplinare ha respinto il reclamo presentato dalla A.S.D. Valderice avverso la decisione del Giudice Sportivo (C.U. n. 44 del 5 aprile 2006) che aveva disposto la ripetizione della gara A.S.D. Valderice - A.S.D. Riviera dei Marmi 1965, già disputata il 2.4.2006, conclusasi con la vittoria dell' A.S.D. Valderice con il punteggio di 1 a 0.

L'odierna ricorrente lamenta, in ordine alla decisione della Commissione Disciplinare, la violazione dell'art. 33/1 lett. B e C del C.G.S..

Segnatamente la A.S.D. Valderice ricorre per:

violazione o falsa applicazione della Regola 5 del Giuoco del Calcio.  
omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettato dalla parte e rilevabile d' ufficio.

La società ricorrente rileva, in primo luogo, che la Commissione Disciplinare

ed il Giudice Sportivo hanno errato affermando, contrariamente al vero, che dagli atti ufficiali si evincerebbe un errore tecnico commesso dall'arbitro, consistito nella anticipata fine della gara alla cui effettiva conclusione sarebbero mancati 5 minuti, del quale non v'è menzione alcuna nel referto di gara; in secondo luogo, la A.S.D. Valderice rileva che, in assenza di specifico riferimento normativo, il Giudice Sportivo e la Commissione Disciplinare hanno attribuito rilevanza decisiva al rapporto del Commissario di campo ed ai supplementi di referto degli assistenti arbitrali, omettendo di richiedere eventuali ed ulteriori chiarimenti allo stesso direttore di gara.

L'appello in esame è fondato.

Dalla disamina della motivazione del provvedimento impugnato emerge la sussistenza delle violazioni prospettate dalla odierna ricorrente.

In proposito si rileva quanto segue.

La Commissione Disciplinare, ed il Giudice Sportivo dapprima, ha omesso di considerare che, a norma dell'articolo 5 lett. c) del Regolamento di Giuoco, l'arbitro deve "fungere da cronometrista e controllare che la gara abbia la durata stabilita, prolungandola per recuperare tutto il tempo perduto per incidenti o per qualsiasi altra causa". Analogo compito non è previsto, dal successivo articolo 6, per gli assistenti; né, ancora, altre disposizioni, o decisioni ufficiali, conferiscono ai Commissari di campo o ai Commissari speciali funzioni di supporto, in detta materia, all'arbitro, unico cronometrista ufficiale di una gara di calcio.

L'arbitro della gara in esame, Mario Certa, nel referto in atti non ha evidenziato alcuna anticipata conclusione dell'incontro, segnalando, di contro, di aver recuperato nel secondo tempo 4 minuti per infortuni e sostituzioni.

Gli stessi assistenti arbitrali, Buffa Vito e De Pasquale Francesco, nel rapporto steso a conclusione della gara, nulla hanno ritenuto dover evidenziare, viepiù avuto riguardo alla durata dell'incontro.

Successivamente, il Giudice Sportivo (con decisione confermata dalla Commissione Disciplinare) in accoglimento del reclamo proposto dalla A.S.D. Riviera dei Marmi 1965, fondato sulle prodezze pubbliche effettuate a fine gara dal Commissario di campo La Parola Francesco Paolo (in violazione dell'esplicito obbligo di astensione dal pronunciarsi durante e dopo la gara su tutto ciò che è "*di competenza dell'arbitro e non solo per la materia strettamente tecnica, ma altresì, per quanto concerne, ad esempio, la durata della gara, la praticabilità del terreno, ecc. a meno che non venga all'uopo espressamente interpellato dal Comitato Regionale*", così come testualmente indicato nel modulo firmato dal La Parola alla voce "*Norme per i commissari di Campo*"), si determinava inopinatamente a richiedere telefonicamente ulteriori chiarimenti non tanto al direttore di gara, quanto agli stessi assistenti arbitrali (i quali, come sopra rilevato, per regolamento non hanno compiti di cronometristi ufficiali), che in precedenza nulla al riguardo avevano ritenuto di segnalare e che, invece, in questa occasione si rivelavano prodighi di dettagli.

Deve rilevarsi, sul punto, che la decisione della Commissione Disciplinare, impugnata dalla A.S.D. Valderice, non ha fornito in motivazione contezza dell'iter logico argomentativo in virtù del quale, con poco attenta ed incoerente appli-

cazione delle norme richiamate sopra e di precedenti statuizioni sulla stessa materia di questa Commissione d'Appello Federale, è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo che aveva disposto la ripetizione della gara in esame.

La Commissione Disciplinare, infatti, non ha indicato le ragioni specifiche, e diverse da quelle infondate sostenute dal Giudice Sportivo, per le quali ha ritenuto provato l'errore tecnico, limitandosi pedissequamente a ribadire quanto dichiarato dagli assistenti arbitrali ed altresì asserendo, contrariamente al vero, che "*dagli atti di gara dell'arbitro si evince che la gara ha avuto una durata inferiore di 5 minuti rispetto al tempo regolamentare*", così omettendo di considerare che lo stesso arbitro aveva scritto a referto, come sopra osservato, che la gara si era conclusa regolarmente dopo la concessione di 4 minuti di recupero.

La decisione impugnata, in uno con quella errata assunta dal Giudice Sportivo, alla luce delle superiori argomentazioni ed ogni altra questione in esse assorbita, deve, pertanto, essere annullata e conseguentemente, in accoglimento del reclamo, deve essere ripristinato il risultato di 1 a 0 conseguito sul campo al termine della gara A.S.D. Valderice – A.S.D. Riviera dei Marmi 1965 disputata il 2 aprile 2006.

La tassa di reclamo, ai sensi dell' art. 29 comma 13 C.G.S., ed in virtù dell'accoglimento della impugnazione, deve essere restituita.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dall'A.S.D.Valderice di Valderice (Trapani), annulla le precedenti decisioni del Giudice Sportivo e della Commissione Disciplinare e ripristina il risultato di 1 - 0 conseguito sul campo nella gara sopra indicata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**11. APPELLO DEL G.S. LAMA CALCIO A.S.D AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CERBARA/LAMA DEL 19.4.2006** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 90 del 24.4.2006)

Con atto d'appello ritualmente proposto davanti a questa C.A.F., l' A.S.D. G.S. Lama ha proposto impugnazione avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Regionale Umbro di cui in epigrafe. Il provvedimento in esame, oggetto della odierna impugnazione, ha rigettato il reclamo, presentato dalla medesima società, avverso la decisione del Giudice Sportivo che, con C.U. n. 88 del 21 aprile 2006, ha convalidato il risultato della gara del Campionato di Promozione Cerbara - G.S. Lama A.S.D. disputata il 21 aprile 2006.

Preliminarmente, rileva questo decidente che l'appello in esame è inammissibile ai sensi dell'art. 33.1 C.G.S..

Prevede, detta norma, che le decisioni delle Commissioni Disciplinari, o comunque dei Giudici di II grado, possono essere impuginate dinanzi alla Commissione d'Appello Federale per ragioni connesse alla competenza, alla violazione o falsa applicazione di norme ovvero per omessa o contraddittoria motivazione della decisione impugnata o, infine, per questioni attinenti al merito nella

sola ipotesi in cui la C.A.F. venga adita “ *come giudice di secondo grado o in materia di illecito o nelle altre materie normativamente indicate*”.

Nel caso in esame non ricorre alcuna delle ipotesi suddette, atteso che l’ A.S.D. G.S. Lama, con l’atto di appello in esame, ha riproposto- esclusivamente in fatto – le identiche doglianze concernenti circostanze di merito, relative ad un presunto errore tecnico del direttore di gara ed al mancato utilizzo della c.d. prova televisiva ex art. 31 C.G.S., che con articolata ed esaustiva motivazione sono state integralmente valutate e disattese dal Giudice di II grado.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S., l’appello come innanzi proposto dal G.S. Lama Calcio A.S.D. di San Giustino (Perugia) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.